Convegno Nazionale Economi CEI

Orosei, 26 marzo 2025

A vent’anni dall’Istruzione in materia amministrativa della CEI: analisi del cammino delle Caritas diocesane

Mons. Mauro Rivella

Che cosa è l’IMA?

- È un compendio autorevole della normativa canonica, concordataria e civile italiana in materia di enti e beni ecclesiastici, con particolare attenzione alle diocesi e alle parrocchie.

Due edizioni

- - 1992: dopo il nuovo Codice di diritto canonico (1983) e l’Accordo di revisione del Concordato (1984)
- - 2005: la versione aggiornata

IMA 1992 e Caritas diocesane: n. 78: *i fondi diocesani*

- Fondo Caritas: considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è propriamente l'organismo di promozione e coordinamento delle attività caritative svolte da tutti gli operatori e comunità della diocesi, è bene che le offerte raccolte per la carità siano considerate come un fondo speciale dell’ente diocesi avente destinazione vincolata; di conseguenza ogni movimento economico dovrebbe far capo all'ente diocesi e il bilancio della carità costituire una parte del bilancio della diocesi come partita di giro. Tenuto conto delle particolari caratteristiche di mobilità e di urgenza che sono proprie dell'attività della Caritas, la gestione del fondo dovrebbe essere affidata direttamente al direttore della Caritas, il quale lo gestisce nei limiti dello stato annuale di previsione, debitamente approvato. La diocesi riserva per le spese di funzionamento della Caritas e per le attività promozionali del settore le offerte ricevute specificamente per questo scopo e una quota dell'importo complessivo delle offerte raccolte per la carità, di misura inversamente proporzionale all'entità di detto importo e comunque non superiore al 5%. È ovvio che le somme raccolte in occasione di collette indette dalla C.E.I. o dalla Caritas italiana per calamità o emergenze nazionali o internazionali vanno inviate al più presto alla stessa Caritas Italiana per essere sollecitamente indirizzate

- alle rispettive finalità. Finora in alcune diocesi la Caritas agisce come un ente di fatto, distinto dalla diocesi, che promuove la pastorale della carità e insieme gestisce attività caritative: questo genera una certa confusione nei ruoli e comporta l'inconveniente che le attività svolte fanno riferimento a un soggetto privo di personalità giuridica. È quindi opportuno che per il futuro la Caritas sia considerata un ufficio diocesano. Si suggerisce tuttavia che l'ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (es. mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie) che, ai fini fiscali, si considerano attività commerciali; queste possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (es. l'Opera diocesana assistenza, ove abbia personalità giuridica, istituti religiosi, confraternite, fondazioni di religione, IPAB, cooperative, associazioni di fatto) mentre la diocesi si limita a controllarle e finanziarle. È ovvio che nelle diocesi ove già è stato riconosciuto civilmente un ente ecclesiastico che persegue finalità ed esercita attività caritative (denominato "Caritas" o altrimenti) questo può continuare ad esistere e ad operare, purché non si sostituisca all'ufficio Caritas, cui compete la promozione ed il coordinamento, e resti soggetto alla vigilanza e al controllo dell’0rdinario sulla propria amministrazione.

IMA 2005 e Caritas diocesane: nn. 89-90

- *Fondo per la carità*. Considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane, è opportuno che le offerte raccolte per la carità e qualsiasi altro provento destinato a tale scopo costituiscano un fondo speciale dell'ente diocesi con destinazione vincolata.

- Anche se uno o più di questi fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani (ad esempio la Caritas o l’ufficio missionario), ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all’ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l’eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell’ente diocesi. I direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo diocesano hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione. Qualora fosse opportuno dotare tali fondi di conti correnti bancari distinti, essi dovranno comunque essere intestati all’ente diocesi, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l’economo diocesano e il direttore dell’ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni. Al direttore della

- Caritas spetta, in particolare: a) proporre al Vescovo diocesano l’ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti; b) provvedere, all’interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche; c) distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi. È opportuno che l’ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (ad esempio, mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie), se esse sono considerate, ai fini fiscali, attività commerciali e se comportano specifiche responsabilità. Dette attività possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (fondazioni diocesane, confraternite, istituti religiosi, associazioni, cooperative, ecc.), con le quali la diocesi può stabilire rapporti convenzionali. Nelle diocesi in cui opera un ente ecclesiastico, comunque denominato, che persegue finalità ed esercita attività caritative, esso non deve sostituire l’ufficio Caritas, cui compete l’azione di promozione e di coordinamento, ma deve piuttosto costituirne uno strumento operativo secondo le indicazioni del Vescovo diocesano.

L’evoluzione ulteriore: nella normativa italiana

- - ONLUS (1997)
- - Impresa sociale (2006)
- - Codice del Terzo Settore (2017)

L’evoluzione ulteriore: nella realtà di fatto

- - I dati nella ricerca sugli Enti Gestori delle Caritas diocesane.
- - Pluralità di soggetti (enti ecclesiastici, fondazioni di diritto privato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali…).

Salvare l’ispirazione ideale

Una carità che rispecchia appieno lo spirito del Concilio Vaticano II, impegnata a promuovere la giustizia e a liberare i poveri dalla dipendenza altrui. L’obiettivo iniziale era sostituire un approccio assistenziale e assistenzialista con un’autentica promozione umana e diffondere la Caritas in tutte le diocesi e le parrocchie, trasformando le stesse comunità in soggetti di carità evangelica: aperta a tutti ma con un’opzione preferenziale per i poveri.

Adottare forme giuridiche e modalità gestionali appropriate e corrette

- - La Caritas realizza la *carità* della diocesi (riferimento al Vescovo, espressione della vita della comunità diocesana).
- - In una varietà di forme che inverano questo legame in modo appropriato, corretto e conveniente.

ETS e Impresa sociale: un’opportunità

- - Il ramo ETS/impresa sociale dell’ente diocesi.
- - L’ETS/impresa sociale come ente autonomo, ma collegato alla diocesi.

8‰ per la carità

- - Leva e moltiplicatore, non risorsa unica.
- - Trasparenza ed efficienza.